



**CONSIGLIO DELL'ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI TORINO**

**EVENTUALE RILEVANZA DISCIPLINARE DELL' ERRATA
APPLICAZIONE DELLA TARIFFA FORENSE**

Relazione svolta dall'Avv. **DOMENICO SORRENTINO** negli incontri di studio
sulla **APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE**
organizzati dall'**AIGA** sez. di Biella e dai Consigli dell' Ordine e di Biella e di Ivrea in
Biella il 23 settembre 2007,
Ivrea il 5 ottobre 2007
nonché dal Consiglio dell'Ordine di Torino l' 8 ottobre 2007

APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PROFESSIONALE

EVENTUALE RILEVANZA DISCIPLINARE

Il codice deontologico forense prevede e regola, fra l'altro, il comportamento dell'avvocato nel rapporto con la parte assistita, nell'ambito del quale ha rilievo ed importanza determinante l'aspetto economico della quantificazione dei compensi spettanti all'avvocato per l'attività svolta.

Tale quantificazione riveste un carattere talvolta assai particolare e delicato e deve sempre essere trattata con trasparenza e piena conformità all'interesse della parte assistita, nonchè alle vigenti tariffe nell'ipotesi che non ci sia una specifica pattuizione, rispettando sempre il rapporto di fiducia tra l'avvocato ed il cliente.

La mancata osservanza dei doveri sopra elencati nei confronti del cliente nell'ambito del rapporto relativo alla quantificazione dei compensi può determinare una violazione dei doveri di dignità, decoro e correttezza, che sempre devono ispirare la condotta dell'avvocato.

* - Il primo ed evidente dovere dell'avvocato nella applicazione della tariffa è quello di indicare correttamente le attività realmente svolte e le spese effettivamente sostenute.

L'avvocato che richiede scientemente compensi per attività non eseguite, o richiede il rimborso per spese non effettuate, viola gravemente le prescrizioni del nostro Codice deontologico, tradisce la fiducia in lui riposta dal cliente, non solo, ma compie una azione che

potrebbe essere qualificata come violazione alla legge penale.

** - L'avvocato deve sempre ispirare la propria condotta all'osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro, (art.5 Codice deontologico), ai quali valori deve essere parametrata la qualificazione dei compensi spettanti, anche nell'ipotesi di un esplicito accordo scritto (v.art.2233, comma II, che prevede che in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione, così come, del resto, è previsto anche dall'art.45 del Codice deontologico in materia di accordi sulla definizione del compenso).

In ogni ipotesi, pertanto, la possibilità per l'avvocato di stipulare con la parte assistita un compenso inferiore ai minimi di legge deve pur sempre rispettare il decoro e la dignità della professione ed essere proporzionale all'attività svolta (arg.ex artt.43 e 45 Codice deontologico).

*** - Occorre esaminare, ora, la rilevanza disciplinare delle modifiche apportate in materia di tariffe professionali dal c.d. decreto Bersani (d.l. 4/7/2006 n.223, convertito nella legge 4 agosto 2006 n.248).

Ci pare utile e doveroso, al riguardo, riportarci alle osservazioni sulla interpretazione e applicazione della detta norma, predisposte dal Consiglio Nazionale Forense con sua 4/9/2006, n.22-c/2006.

Il C.N.F. premette la distinzione fra due categorie di norme:

Norme legislative e Norme deontologiche, le

quali ultime possono sicuramente essere abrogate dalle norme di legge.

Le due categorie di norme, osserva il C.N.F., non sono però sovrapponibili in quanto la legge ordinaria ha efficacia erga omnes, mentre le norme deontologiche riguardano soltanto i soggetti esercenti attività professionale forense e, possono essere -peraltro- più restrittive delle norme ordinarie, riferendosi a valori etici particolari della categoria forense, il cui ambito di applicazione può essere più ampio di quello della norma ordinaria.

Impostato correttamente il diverso ambito di validità ed efficacia delle due categorie di norme (quelle della legge ordinaria e quelle deontologiche), il Consiglio Nazionale, per quanto riguarda la tariffa, espone alcune considerazioni che ci pare opportuno riportare ed esaminare.

TARIFFE MINIME

Considerati i presupposti di cui sopra, il C.N.F. osserva che gli accordi relativi ai compensi professionali dal punto di vista civilistico possono essere svincolati dalle tariffe fisse o minime (art.2 lett.a del decreto), mentre rimangono in vigore le tariffe massime.

Il fatto che le tariffe minime non siano più "obbligatorie" non esclude che - sempre civilisticamente parlando - le parti contraenti possano concludere un accordo con riferimento alle tariffe come previste dal D.M. di approvazione delle stesse.

Tuttavia, nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto

legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli artt.5 e 43 C.II del codice deontologico in quanto un compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'art.36 Cost..

Poichè la nuova disciplina si occupa soltanto delle tariffe fisse o minime, restano in vigore le disposizioni che riguardano le tariffe massime. Anche nel caso della consentita deroga in aumento delle tariffe massime, tale deroga deve essere effettuata mediante patto scritto e non può concretare un compenso sproporzionato.

Il C.N.F. osserva, inoltre, che l'art.45 codice deontologico vigente dopo la modifica del Codice del 14 Dicembre 2006, consente un aumento del compenso, giustificato dal risultato conseguito ed in limiti ragionevoli. "Pertanto, la formula legislativa può considerarsi omologa a quella del codice deontologico", testualmente conclude il C.N.F...

In ogni caso, è possibile sindacare il comportamento deontologico, ai sensi degli artt.5 e 43, c.II, del codice, se il compenso sia sproporzionato all'impegno, (afferma sul punto il C.N.F.).

PATTO c.d. di QUOTA LITE

Per quanto riguarda il patto sui compensi ed il patto di quota lite, il C.N.F. espone che la nuova disciplina aggiunge un comma, all'art.2 del Decreto Bersani citato, che riguarda i compensi.

Il testo ora dispone che il terzo comma dell'art.2233 cod.civ. sia sostituito dal seguente: "Sono nulli, se non redatti in forma

scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali".

Dal punto di vista civilistico, espone il C.N.F., il patto è valido se rispetta l'onere della forma scritta ed esso può avere effetti solo tra le parti. Diverso è il rapporto tra avvocato e cliente: l'avvocato può chiedere al giudice di liquidare il proprio compenso secondo quanto stabilito nel patto (che, civilisticamente parlando, è valido), ma, come sopra si è detto, il suo comportamento può essere segnalato all'Ordine forense perchè ne controlli la correttezza deontologica, con riguardo alla proporzionalità del compenso rispetto all'attività prestata.

La disposizione in esame è stata intesa, continua il C.N.F., nel senso di legittimare il patto di quota lite, dal momento che essa ha sostituito il testo del 3° comma dell'art.2233 previgente del cod.civ.. L'abrogazione non si deve interpretare nel senso di sopprimere direttamente ed espressamente il divieto del patto di quota lite; la disposizione si riferisce infatti in generale ai patti sui compensi. Tuttavia, la sostituzione implica che viene meno il divieto esplicito e preciso concernente i patti relativi a beni che formano oggetto della controversia.

Pertanto, il C.N.F. considera che la nuova disciplina non ha abrogato un'altra disposizione del codice civile, l'art.1261, che fa divieto agli avvocati (tra gli altri soggetti), di rendersi cessionari di diritti sui quali è sorta contestazione davanti all'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercitano le loro

funzioni, sotto pena di nullità e dei danni.

I patti con cui si cedono diritti del cliente all'avvocato suo difensore sono dunque nulli e rimangono tali anche a seguito della entrata in vigore della nuova disciplina. Per verificare - civilisticamente - la validità di un patto concluso tra avvocato e cliente il cui oggetto sia il compenso professionale sotto forma di patto di quota lite, occorre distinguere caso da caso.

Il C.N.F. distingue:

1°)- Il patto di quota lite nella configurazione frutto di una lettura estensiva dell'art.2233, 3° comma, c.c. e cioè come patto col quale si stabilisce un compenso correlato al risultato e comunque in ragione di una percentuale sul valore dei beni o degli interessi litigiosi; un patto di tal natura deve considerarsi ora civilisticamente legittimo, giusta la previsione del comma 1, lett.a) dell'art.2 della legge di conversione;

2°)- Il patto di quota lite nella configurazione definibile come classica, cioè consistente nel riconoscimento all'avvocato di una parte dei beni che formano oggetto della lite, secondo il divieto di cui al 3° comma dell'art.2233 cod.civ., abrogato e sostituito dal c.d. decreto Bersani, deve ritenersi tuttora civilisticamente vietato e nullo ex art.1418 c.c.(nullità per contrasto a norme imperative) nella misura in cui il suo assetto propone ripropone la previsione dell'art.1261, e cioè quando esso realizzi, in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del bene litigioso;

Sul piano deontologico, osserva il C.N.:

- per effetto di quanto si è detto la norma dell'art.45 del codice deontologico forense è stata modificata,- ex art.2, comma 3, legge cit. - limitatamente a quella sua parte in cui si vieta la pattuizione di un compenso in percentuale rapportata al valore della lite;

- l'illiceità deontologica del patto di quota lite pertanto, sussiste ove esso concretizzi, direttamente o indirettamente, la cessione di un credito o un bene litigioso.

Concludendo sul punto: l'art.2, lettera a), del c.d. decreto Bersani ha abrogato ogni disposizione relativa alla obbligatorietà di tariffe fisse minime, ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Il C.N.F. si è trovato, dunque, di fronte alle necessità di ottemperare alle prescrizioni di cui al decreto Bersani, convertito nella legge n.248/06, e di salvaguardare, per contro i valori deontologici insiti nella previsione di un minimo tariffario consono ed adeguato all'attività svolta (anche in relazione alla previsione dell'art.36 della Costituzione), evitando che il c.d. "patto di quota lite" potesse concretare una cessione del diritto controverso, trasformando l'avvocato in una vera e propria parte nel processo, con diretto interesse all'esito del medesimo e con pericolo di conseguente violazione dei doveri di fedeltà (art.7 del Codice), di indipendenza (art.10, e più in generale dei doveri di probità, dignità, decoro, lealtà e correttezza più volte richiamati (artt.5 e 6).

Pertanto, il C.N.F. con sua delibera 14

Dicembre 2006, ha modificato sostanzialmente l'art.45 del Codice deontologico in allora vigente, adeguandosi alle previsioni del decreto Bersani ed eliminando la rubrica "Divieto di patto di quota lite" e così riformulandone il testo:

"Art.45 - ACCORDI sulla DEFINIZIONE dei COMPENSI -

E' consentito all'avvocato pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 c.c. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta".

Osserviamo che il concetto di "parametrazione" dei compensi al raggiungimento dello scopo non significa altro che la misura dei compensi deve essere rapportata e misurata in relazione al raggiungimento dello scopo.

La norma dell'art.1261 c.c., poi, relativa come si è detto sopra al divieto di cessione dei diritti sui quali è sorta contestazione davanti l'autorità giudiziaria nella cui giurisdizione esercita le funzioni l'avvocato, è pienamente valida e non si può in alcun caso considerarsi implicitamente abrogata dalla nuova normativa del decreto Bersani, ex art.15 delle c.d. preleggi: infatti, il detto decreto ha sostituito esplicitamente il testo del 3° comma dell'art.2233 c.c., senza nulla dire sul testo dell'art.1261, che non è da considerarsi incompatibile con le nuove disposizioni, che, peraltro, non regolano l'intera materia in oggetto.

===0o0===

Esaminiamo, ora, brevemente le previsioni deontologiche del nostro Codice relative ai

rapporti di natura economica fra l'avvocato ed il suo cliente, si precisano le seguenti disposizioni:

A)- Art.43 Codice deontologico - Richiesta di pagamenti

Diritto di richiedere anticipi ragguagliati alle spese sostenute e prevedibili ed acconti sulle prestazioni, commisurate alla quantità e complessività delle prestazioni richieste.

I - l'avvocato deve consegnare al cliente, a richiesta, la nota dettagliata delle somme anticipate e delle spese sostenute e dei compensi maturati -

II - l'avvocato non deve richiedere compensi manifestamente sproporzionati all'attività svolta-

III - l'avvocato non può richiedere un compenso maggiore di quello già indicato, salvo che ne abbia fatto espressa riserva -

IV - l'avvocato non può condizionare il versamento al cliente delle somme riscosse per conto di questi al riconoscimento dei propri diritti parcellari -

B)- Art.44 Codice deontologico - Compensazione -

a)- E' previsto il diritto per l'avvocato di trattenere le somme a lui pervenute dal cliente o da terzi a rimborso spese sostenute dandone avviso al cliente medesimo.

b)- diritto di trattenere le somme ricevute a titolo di pagamento propri onorari, nelle seguenti ipotesi:

- quando vi sia consenso della parte assistita -
- quando si tratti di somme liquidate in sentenza a carico della c/parte a titolo di competenze, non ancora ricevute dalla parte assistita -

- quando vi sia stata richiesta di pagamento
accettata dal cliente -

C)- Art.45 = Accordi sulla definizione del
compenso-

E' consentito all'avvocato pattuire con il
cliente compensi parametrati al raggiungimento
degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto di
cui all'art.1261 C.C. (divieto di cessione dei
diritti sui quali è sorta contestazione davanti
l'A.G. nella cui giurisdizione esercitano le loro
funzioni), sotto pena di nullità e dei danni,
divieto richiamato espressamente anche dall'art.
2233, 3° comma C.C.) e sempre che i compensi siano
proporzionati all'attività svolta (art.43 - II) -

Tali accordi devono essere redatti per
iscritto, a pena di nullità come previsto dal 3°
comma dell'art.2033 C.C., nella stesura
riformulata dall'art.2 bis del c.d. decreto
Bersani sopra citato.

D)- Art.46 = Azioni c/ il cliente per il
pagamento di compensi (art.46 del Codice).

L'avvocato può agire giudizialmente nei
confronti della parte assistita, previa rinuncia
al mandato.

Torino, 27 Settembre 2007.